

Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n. 151

**"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione. (09G0163)"**

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 2009, n. 256

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di seguito denominato: «decreto legislativo», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:

«e-bis) “conti correnti di corrispondenza”: conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni); »;

b) la lettera n) e' soppressa;

c) alla lettera o) le parole: «cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari,» e le parole: «come pure» sono sostituite dalla seguente: «, nonche'»;

d) la lettera u) e' sostituita dalla seguente:

«u) titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale e' realizzata un'operazione o un'attivita', ovvero, nel caso di entita' giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entita', ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;».

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. Nell'articolo 5 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla relazione e' allegato il rapporto della UIF di cui all'articolo 6, comma 5.»;

b) al comma 3, lettera b), le parole: «riciclaggio o» sono sostituite dalle seguenti: «riciclaggio e» e le parole da: «I dati statistici» fino alle parole: «persone perseguite» sono sostituite dalle seguenti: «In particolare, e' compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; e' compito della Guardia di finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di casi investigati; e' compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone perseguite».

#### Art. 3.

##### *Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, quarto periodo, le parole: «alle Commissioni parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento»;

b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Entro il 30 maggio di ogni anno il Direttore della UIF trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull'attivita' svolta, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF.»;

c) al comma 6, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:

«e-bis) in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all'articolo 41.».

#### Art. 4.

##### *Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, e gli ordini professionali nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni istituzionali informano la UIF delle ipotesi di violazione delle disposizioni del presente decreto che potrebbero essere correlate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14.».

## Art. 5.

*Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero»;

b) al comma 2, la lettera d) è soppressa;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorità di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all'autorità di vigilanza di settore.».

## Art. 6.

*Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo» sono soppresse e dopo la parola: «commercialisti» sono inserite le seguenti: «e degli esperti contabili»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «attività in materia di contabilità e tributi» sono sostituite dalle seguenti: «, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati»;

c) al comma 3, le parole: «si osservano» sono sostituite dalle seguenti: «sussistono»; le parole: «della dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali» e le parole: «di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12»;

d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III.».

#### Art. 7.

*Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:

«e-bis) offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

#### Art. 8.

*Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b) le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata»;

b) al comma 2 la parola: «collegate» e' sostituita dalla seguente: «frazionate».

#### Art. 9.

*Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata»;

b) al comma 2, le parole: «di identificazione del cliente e di verifica» sono sostituite dalle seguenti: «di adeguata verifica del cliente e di controllo» e le parole: «lettere a), d) ed c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), d) ed e)».

#### Art. 10.

*Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata».

#### Art. 11.

*Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. L'articolo 22 del decreto legislativo e' sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Modalita'). - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela gia' acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente.».

#### Art. 12.

*Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la numerazione dei commi: «3, 4 e 5» e' sostituita dalla seguente: «2, 3 e 4»;

b) il comma 2, cosi' come rinumerato, e' sostituito dal seguente:

«2. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.»;

c) al comma 3, cosi' come rinumerato, le parole: «gli enti e le persone soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41».

#### Art. 13.

*Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 24 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Attivita' di gioco»;

b) al comma 2, le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2010»;

c) al comma 4:

1) le parole: «di case da gioco on line» sono sostituite dalle seguenti: «dei giochi»;

2) le parole: «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e-bis)»;

3) dopo la parola: «euro» sono inserite le seguenti: «, con le modalita' di cui al comma 3. Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco on line, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro».

#### Art. 14.

*Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 25 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Sezione I» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 15, comma 1, alla lettera d) dell'articolo 16, comma 1, ed alla lettera c) dell'articolo 17, comma 1,»;

b) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

«c-bis) una societa' o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o piu' Stati membri, ovvero una societa' o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.».

#### Art. 15.

*Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 28 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera a), dopo la parola: «sull'ente» e' inserita la seguente: «credizio» e le parole: «base, la sua reputazione e la qualita'» sono soppresse;

b) al comma 4, lettera e), dopo la parola: «dati» sono inserite le seguenti: «del cliente e del titolare effettivo»;

c) al comma 5, le parole: «Paese terzo» sono sostituite dalle seguenti: «Stato extracomunitario»;

d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo.».

#### Art. 16.

*Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 30 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, nonché le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «in Paesi non appartenenti all'Unione europea purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI» siano sostituite dalle seguenti: «in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva.»;

c) al comma 1, lettera d), le parole: «all'articolo 12, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera b),»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'attestazione può altresì consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto diretto.».

#### Art. 17.

*Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 31 del decreto legislativo alla fine del comma 1 e del comma 2, la parola: «introdotto» è sostituita dalle seguenti: «stato presentato».

#### Art. 18.

*Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, la parola: «siano» è sostituita dalla seguente: «sono» e la parola: «imponga» è sostituita dalla seguente: «impone» e, alla fine, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla direttiva».

#### Art. 19.

*Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo, la parola: «introdotto» è sostituita dalle seguenti: «stato presentato».

#### Art. 20.

*Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 36 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «del cliente» sono inserite le seguenti: «e del titolare effettivo»;

*b)* al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: «del cliente» sono inserite le seguenti: «e del titolare effettivo»;

*c)* al comma 2, lettera *b)*, le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata»;

*d)* dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalita' indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4.»;

*e)* al comma 3, le parole: «dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura» sono sostituite dalle seguenti: «all'apertura, alla variazione e alla chiusura»; dopo le parole: «rapporto continuativo» sono inserite le seguenti: «ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni,» e le parole: «dalla fine» sono sostituite dalle seguenti: «al termine»;

*f)* dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente capo non trovano applicazione nelle ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 25.».

Art. 21.

*Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 38 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-*bis*. I soggetti indicati al comma 1 registrano tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale, i dati indicati dall'articolo 36, comma 2 ferma l'ordinaria validita' dei documenti d'identita'.»;

*b)* dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-*bis*. Gli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43 quali organismi di autoregolamentazione delle professioni possono istituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sistemi di conservazione informatica di atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinche' possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

#### Art. 22.

*Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 39 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nella rubrica dopo le parole: «le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*» e' inserita la seguente: «, *e-bis)*»;

*b)* al comma 1, dopo le parole: «lettera *d)* e» sono inserite le seguenti: «dalla lettera *e-bis)* alla».

#### Art. 23.

*Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «secondo un approccio basato sul rischio» e le parole: «, anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico» sono soppresse e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La UIF verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico.».

#### Art. 24.

*Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 41 del decreto legislativo, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-*bis*. Il contenuto delle segnalazioni e' definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera *e-bis*).».

#### Art. 25.

##### *Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 45 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, dopo le parole: «al soggetto che ha effettuato la segnalazione» sono inserite le seguenti: «e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la segnalazione e' collegata»;

*b)* al comma 3, lettera *a)*, dopo le parole: «all'intermediario finanziario» sono inserite le seguenti: «e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la segnalazione e' collegata»;

*c)* al comma 6, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10»;

*d)* al comma 7, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10»;

*e)* al comma 8, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10».

#### Art. 26.

##### *Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 46 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla direttiva»;

*b)* al comma 6 le parole: «a condizione che siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «anche se situati in Stati extracomunitari a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva».

Art. 27.

*Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo, le parole: «La UIF, in relazione alle segnalazioni ricevute» sono sostituite dalle seguenti: «La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attività».

Art. 28.

*Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo, alla fine le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3».

Art. 29.

*Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dell'operazione, anche frazionata,» sono sostituite dalle seguenti: «oggetto di trasferimento,» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il trasferimento e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.»;

b) al comma 14, dopo le parole: «del cessionario» sono inserite le seguenti: «, l'accettazione di questi».

Art. 30.

*Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 52 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «del presente decreto vigilano» sono inserite le seguenti: «, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze,»;

b) al comma 2, lettera d), la parola: «UIF» e' sostituita dalle seguenti: «autorita' di vigilanza di settore.».

## Art. 31.

*Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 53 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, dopo le parole: «professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b*) e *d*)», sono inserite le seguenti: «dei revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*)»;

*b)* al comma 3, dopo le parole: «ivi prevista» sono inserite le seguenti: «sui professionisti indicati nell'articolo 12, comma 1, lettere *a*) e *c*)»,.

## Art. 32.

*Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo, e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Le modalita' attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali.».

## Art. 33.

*Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo, le parole: «61, comma 1» sono sostituite dalla seguente «61».

## Art. 34.

*Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 57 del decreto legislativo, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-*bis*). La violazione della prescrizione di cui all'articolo 28, comma 6, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.».

## Art. 35.

*Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 66 del decreto legislativo, dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:

«9-*bis*). Gli operatori che esercitano in sede fissa le attività di gioco pubblico riservato allo Stato sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto a partire dalla data del 1 marzo 2010.» .

Art. 36.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.